

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** e di Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 29.11.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

[69] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUGI MASSIMO (all'epoca dei fatti Presidente della Società USD Colligiana), KALIA DIEGO (all'epoca dei fatti calciatore non tesserato), VALENTINI ALESSANDRO (all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società USD Colligiana), VINCIGUERRA ANTONIO (all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA - (nota n. 2728/1339 pf17-18 GC/GP/ma del 19.9.2018).

Il deferimento

La Segreteria della FIGC - LND, con nota 23 maggio 2018, aveva segnalato alla Procura federale che la Società USD Colligiana, partecipante al Campionato Juniores Nazionali stagione sportiva 2017/2018, aveva utilizzato in gare di detto Campionato il calciatore Kalia Diego, nato il 19 agosto 2000, senza averlo tesserato.

La Procura federale, aperto il fascicolo ed espletata l'attività di indagine, accertava che detta Società aveva in effetti utilizzato il calciatore Kalia in 15 (quindici) gare di Campionato Juniores Nazionali, senza che lo stesso fosse stato tesserato, per cui in data 19 settembre 2018 deferiva a questo Tribunale i Sigg.ri Massimo Rugi, all'epoca dei fatti Presidente della Società, Alessandro Valentini ed Antonio Vinciguerra, dirigenti accompagnatori ufficiali della squadra partecipante al Campionato, il calciatore Diego Kalia, non tesserato per la Società ma inquadrabile tra i soggetti riconducibili all'art. 1bis comma 5 CGS - FIGC, ai quali contestava:

al Rugi, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la Società, la violazione degli artt. 1bis comma 1 e 10 comma 2 CGS - FIGC, 39 e 43 commi 1, 2, 3 e 6 NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Diego Kalia e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici di idoneità sportiva, così privandolo di specifica copertura assicurativa, consentendone l'utilizzo, nelle anzi dette condizioni, in 15 (quindici) gare del Campionato Juniores Nazionali;

al Valentini ed al Vinciguerra, la violazione degli artt. 1bis comma 1 CGS - FIGC, 61 commi 1 - 5, 39 e 43 commi 1, 2, 3, 6 NOIF per aver svolto le funzioni di dirigenti accompagnatori della squadra impegnata nelle gare di che trattasi, sottoscrivendo le relative distinte ed attestando

il regolare tesseramento del calciatore Kalia, che non lo era e consentendo altresì che quest'ultimo partecipasse alle gare privo degli accertamenti medici di idoneità sportiva e della conseguente copertura assicurativa (il Valentini 14 - quattordici - distinte per altrettante gare; il Vinciguerra 1 - una - distinta per la restante gara delle 15 - quindici - contestate);

al Kalia, la violazione degli artt. 1bis commi 1 e 5, 10 comma 2 CGS - FIGC, 39 e 43 commi 1, 2, 3 e 6 NOIF per aver disputato dal 7 ottobre 2017 al 7 aprile 2018 n. 15 (quindici) gare del Campionato Juniores Nazionali per la Società USD Colligiana senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici di idoneità sportiva, rimanendo così privo di copertura assicurativa.

Veniva altresì deferita la Società USD Colligiana per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS - FIGC per quanto rispettivamente ascritto al Presidente Massimo Rugi, ai dirigenti Alessandro Valentini ed Antonio Vinciguerra, al calciatore Diego Kalia.

Il dibattimento

Alla riunione odierna i deferiti Massimo Rugi, Alessandro Valentini e Antonio Vinciguerra, assistiti dall'Avv. Fabio Giotti, presente in aula, hanno dichiarato di essersi accordati con la Procura federale (rappresentata dall'Avv. Luca Zennaro) per l'applicazione, ai sensi dell'art. 23 comma 1 CGS - FIGC, di una sanzione ridotta; l'accordo, sottoposto dalla Procura federale a questo Tribunale, contempla:

per il Rugi, sanzione base mesi 7 (sette) di inibizione, diminuita di 1/3 nella misura di mesi 2 (due) e giorni 24 (ventiquattro), sanzione finale mesi 4 (quattro) e giorni 6 (sei) di inibizione;

per il Valentini, sanzione base mesi 4 (quattro) di inibizione, diminuita di 1/3 nella misura di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti), sanzione finale mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione;

per il Vinciguerra, sanzione base giorni 40 (quaranta) di inibizione, diminuita di 1/3 nella misura di giorni 13 (tredici), sanzione finale giorni 27 (ventisette) di inibizione.

Il procedimento è proseguito per il calciatore Kalia Diego (non costituito, né presente in aula) e per la Società USD Colligiana, rappresentata dall'Avv. Fabio Giotti, nei cui confronti la Procura federale ha chiesto accogliere il deferimento, con le sanzioni per il calciatore della squalifica di 10 (dieci) giornate di gare ufficiali e per la Società la penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica, da scontarsi nel Campionato Juniores Nazionali della stagione in corso.

L'Avv. Giotti per la Società USD Colligiana, nel contestare la richiesta sanzionatoria della Procura federale, ha osservato che in casi analoghi, secondo un risalente orientamento di questo Tribunale, il punto di penalizzazione in classifica, comminato a cagione della presenza in lista di calciatori non aventi titolo per partecipare alla gara, veniva inflitto soltanto in caso di effettivo utilizzo in campo del calciatore e qualora l'esito della gara fosse risultato favorevole alla Società deferita; ha dedotto che siffatto orientamento dovrebbe essere seguito anche per l'odierno deferimento; ha concluso, in subordine, per l'applicazione di pena meno afflittiva di quella richiesta dall'organo deferente; infine, il patrocinante ha instato il tribunale per la concessione di un termine a difesa per formalizzare, previo accesso agli atti del procedimento, memoria difensiva per i suoi rappresentati avendo ricevuto il mandato soltanto nella giornata precedente l'odierna riunione.

La Procura federale, in merito alla istanza di rinvio della Società, formulata in una con la richiesta di sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis CGS – FIGC, si è rimessa alla decisione di questo Tribunale.

Il patteggiamento

Va respinto l'accordo raggiunto dai deferiti Rugi, Valentini e Vinciguerra con la Procura federale. Le sanzioni concordate s'appalesano incongrue rispetto alla vicenda e ai relativi capi di imputazione.

Tale incongruità appare evidente ove si consideri non solo la partecipazione irregolare del calciatore a ben 15 (quindici) gare ufficiali di campionato, suscettibili di alterare di per sé il corretto svolgimento dello stesso campionato inteso nella sua complessità, ma anche e soprattutto il mancato accertamento della idoneità fisica del calciatore alla pratica agonistica, tale da costituire pericolo per la salute dello stesso.

Comunicato alle parti interessate il rigetto del patteggiamento, il Presidente dichiara aperto il dibattimento.

La Procura federale chiede l'accoglimento del deferimento e l'applicazione delle seguenti sanzioni: per Rugi, inibizione di mesi 7 (sette); per Valentini, inibizione di mesi 4 (quattro); per Vinciguerra, inibizione di giorni 40 (quaranta); per Kalia, squalifica di 10 (dieci) giornate di gare ufficiali; per la Società USD Colligiana, la penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Juniores Nazionali della corrente stagione sportiva 2018/2019, oltre all'ammenda di € 1.200,00 (milleduecento).

L'Avv. Giotti ha reiterato l'istanza di rinvio per consentire l'esercizio del diritto di difesa di tutte le parti dal medesimo rappresentate, atteso che per le persone fisiche per le quali si era inteso patteggiare non è stata presentata memoria difensiva di merito mentre per la Società sarebbe mancato il tempo necessario a formalizzare la costituzione in giudizio.

La decisione

L'istanza di rinvio, formulata dai deferiti costituiti con il patrocinio dell'Avv. Giotti, va respinta. È ostativa all'accoglimento dell'istanza la circostanza che nessuna causa di forza maggiore o di caso fortuito, impeditiva alla loro formale tempestiva costituzione, è stata dedotta dai deferiti, non potendo ricondursi a detta causa il mero fatto che la Società abbia conferito il mandato al proprio difensore il giorno prima del dibattimento e che lo stesso difensore fosse stato incaricato dai tre deferiti di patteggiare e non anche di trattare il merito delle incolpazioni.

Si è trattato di opzioni difensive in piena disponibilità dei deferiti, espressione del diritto di difesa esercitato nelle sue possibili articolazioni per come consentite e conformate dall'ordinamento sportivo, consequenziali ad una precisa strategia processuale.

Tale istanza, peraltro, essendo stata formulata nel corso del dibattimento e non prima o comunque all'inizio dello stesso, appare tardiva e come tale inammissibile; essa è altresì in contrasto con le deduzioni del difensore, il quale, proponendo il patteggiamento per i tre deferiti e richiamando gli orientamenti di questo Tribunale sulla sanzione dell'applicazione dei punti di penalizzazione in classifica, ha assunto un comportamento processuale incompatibile con l'istanza di rinvio.

Nel merito il deferimento è fondato.

Le violazioni ascritte ai deferiti risultano documentalmente accertate; l'indicazione del C.E.D. acquisita dalla FIGC - LND e citata nella nota della Segreteria richiamata in premessa comprova l'assenza di tesseramento del calciatore Kalia a favore della Società Colligiana, che lo ha tuttavia inserito nelle distinte delle 15 (quindici) gare in oggetto.

Di particolare gravità appare l'utilizzazione del calciatore privo di idoneità alla pratica sportiva agonistica, ovvero di certificazione medica, la cui obbligatorietà, oltre a discendere dai principi generali dell'ordinamento statale (id est. art. 32 Cost.), trova puntuale referente normativo nell'art. 43 comma 1 NOIF che rende detta certificazione obbligatoria a tutela della salute del calciatore, con assunzione di responsabilità a carico delle Società per il suo utilizzo irregolare. E poco, anzi a nulla rileva la circostanza (invocata dal difensore della compagine societaria) che il calciatore, inserito nella lista e posto a disposizione del tecnico, non sarebbe entrato in campo in alcune partite.

In disparte la circostanza che la Società neppure ha allegato e comprovato in quali gare il calciatore sarebbe stato effettivamente utilizzato e per quali di queste gare il risultato non sarebbe stato alterato, ciò che rileva in via dirimente è che le infrazioni contestate (assenza di tesseramento, inserimento dell'atleta in ben 15 distinte di gara, assenza di certificazione medica di idoneità) costituiscono illeciti di pericolo e non di evento, la cui rilevanza – in ragione del bene giuridico protetto – prescinde dal danno eventualmente verificatosi in concreto (risultato della partita o infortunio del calciatore).

L'offesa ai valori protetti dall'ordinamento sportivo s'appalesa, dunque, particolarmente grave. Ration per cui, s'impone a carico dei deferiti l'applicazione di sanzioni congruenti, sul piano afflittivo e di monito.

Il deferimento è accolto, con le sanzioni riportate nel dispositivo che segue e che è apparso opportuno applicare in misura maggiore del chiesto, stante la rilevanza delle incolpazioni.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni: per il Rugi Massimo, nella qualità, inibizione di anni 2 (due); per il Valentini, inibizione di mesi 12 (dodici); per il Vinciguerra, inibizione di mesi 2 (due); per il Kalia, squalifica per 15 (quindici) gare ufficiali; per la Società USD Colligiana, la penalizzazione di punti 15 (quindici) in classifica da scontarsi nel campionato Juniores Regionale della stagione in corso nonché l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).

[74] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (nella stagione sportiva 2017/2018 Presidente della Società ASD Sporting Fulgor), PROCACCI GIUSEPPE PIO (Calciatore matricola 6.953.271, nella stagione 2017/2018 tesserato, sino al 15/12/2017, con la ASD Sporting Fulgor), CAMERINO FRANCESCO (nella stagione 2017/2018 dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ASD Sporting Fulgor), LOVINO PASQUALE (nella stagione 2017/2018 dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 3019/1338 pfi7-18 GC/GP/ma del 27.9.2018).

Il deferimento

La Segreteria della FIGC - LND con nota del 23 maggio 2018 aveva segnalato alla Procura federale che la Società ASD Sporting Fulgor aveva impiegato in gare del Campionato Juniores Nazionali il calciatore Giuseppe Procacci, nato il 13 ottobre 1999, senza averlo tesserato.

La Procura federale, aperto il procedimento avente ad oggetto il “comportamento della ASD Sporting Fulgor per avere impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Procacci Giuseppe in n. 7 (sette) gare del Campionato Nazionale Juniores stagione sportiva 2017/2018”, accertati i fatti per come erano stati descritti nella richiamata nota della Segreteria FIGC - LND, in data 27 settembre 2018 deferiva a questa Tribunale i Sigg.ri Mauro Lanza, Presidente della Società, Francesco Camerino e Pasquale Lovino, entrambi dirigenti accompagnatori ufficiali della Società ed il calciatore Giuseppe Pio Procacci, ai quali contestava:

a) al sig. Mauro Lanza, anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la Società, violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli art. 10 comma 2 stesso Codice, artt. 38 comma 1 e 39 NOIF e in riferimento al C.U. - LND n. 1 punto 14 lettera C del 1° luglio 2017, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe Pio Procacci e per aver consentito l'utilizzo dello stesso nelle gare di cui trattasi;

b) al sig. Giuseppe Pio Procacci, matricola n. 6.953.271, tesserato con la ASD Sporting Fulgor nella stagione sportiva 2017/2018 e dalla stessa svincolato il 15 dicembre 2017, violazione dell'art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice e 39 NOIF, per aver disputato nelle file della Società ASD Sporting Fulgor le gare di cui trattasi, senza averne titolo perché non in costanza di tesseramento con la Società;

c) ai Sigg.ri Francesco Camerino e Pasquale Lovino, quali dirigenti accompagnatori ufficiali della Società, violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 61 commi 1 - 5 e 39 NOIF, per aver sottoscritto le distinte - gara (quattro il Camerino, due il Lovino, per la rimanente distinta la sottoscrizione era risultata indecifrabile) attestando che tutti i calciatori partecipanti ad ognuna di esse erano in posizione regolare, ivi compreso il Procacci, che invece non lo era, così attestando il falso.

Al Lanza veniva altresì contestata un'ulteriore violazione, riconducibile alla stessa normativa, perché nella medesima stagione sportiva non aveva tesserato quale responsabile tecnico della squadra Juniores Nazionali il sig. Francesco Camerino, tecnico abilitato ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico dal 18.01.2018, che tuttavia aveva impiegato come allenatore in due gare di campionato, disputate rispettivamente il 10 febbraio ed il 30 marzo 2018.

Ai deferiti veniva aggiunta la Società ASD Sporting Fulgor a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto rispettivamente ascritto al Presidente, ai dirigenti ed al calciatore (art. 4 commi 1 e 2 CGS - FIGC).

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale (Avv. Luca Zennaro), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in uno alle seguenti sanzioni: per il Lanza, inibizione di mesi 7 (sette); per il Procacci, squalifica per 5 (cinque) gare ufficiali; per il Camerino inibizione di mesi 2 (due) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti; per il Lovino inibizione di mesi 2 (due); per la

Società ASD Sporting Fulgor penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores della stagione in corso ed ammenda di € 900,00 (novecento). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti a difesa.

La decisione

Dall'esame degli atti si è potuto evincere che il calciatore Giuseppe Pio Procacci era stato svincolato dalla ASD Sporting Fulgor in data 15 dicembre 2017. Questo risulta essere l'ultimo movimento che investe la sua posizione; sino a tale data egli risultava regolarmente tesserato per detta Società; per cui, non si ravvisano irregolarità legate al suo nome nelle gare del 30 settembre, 7 e 10 ottobre 2017, evidenziate nella nota della Segreteria della LND, richiamata nelle premesse. Sempre dalla versata documentazione si riscontrano, invece, le dedotte irregolarità, giusta la parte motiva del deferimento, nelle gare successive al 15 dicembre 2017 disputatesi il 6, 13, 20, 27 gennaio, 10 e 17 febbraio, 30 marzo 2018, alle quali il Procacci, non più tesserato, non aveva titolo di partecipare.

Sulla scorta dei fatti, per come ricostruiti dal Collegio sulla base della documentazione in atti, il deferimento s'appalesa fondato.

Va precisato che il Camerino aveva svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra nelle gare del 6, 13, 20 e 27 gennaio 2018, mentre aveva svolto quelle di allenatore non tesserato nelle gare del 10 febbraio e 30 marzo 2018; in merito alle ultime due gare, essendo il Camerino allenatore di base con abilitazione e iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico a far data dal 18 gennaio 2018 ed atteso il suo mancato specifico tesseramento quale allenatore della squadra della ASD Sporting Fulgor partecipante al Campionato Nazionale Juniores, la competenza a decidere spetta alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC, alla quale la Procura federale ha dedotto di aver inviato il deferimento.

Il Camerino, peraltro, ricevuta da parte della Procura federale la comunicazione di conclusione indagini, il 23 agosto 2018 era comparso innanzi l'Organo inquirente ed aveva dichiarato che il calciatore Procacci era stato tesserato per la Società sin dall'agosto 2017 e che ignorava che era stato svincolato; aveva chiesto se vi fossero le condizioni per addivenire all'applicazione dell'art. 32 sexies CGS - FIGC, ma, pur avendo ricevuto l'assenso, non aveva dato corso alla richiesta.

Va, altresì, precisato che il Lovino aveva svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra nelle gare del 10 e 17 febbraio 2018, così incorrendo nella stessa violazione contestata al Camerino, riconducibile agli artt. 61 commi 1 - 3 e 39 NOIF.

Queste le risultanze del procedimento, le violazioni contestate ai tre dirigenti ed al calciatore poggiano su basi di oggettiva rilevanza; costoro peraltro non hanno introdotto nel dibattimento elementi suscettibili di smentire o quanto meno di ridurre le rispettive incolpazioni.

Il deferimento va pertanto accolto, con inasprimento delle sanzioni chieste dalla Procura federale, reso inevitabile per la rilevanza dei capi d'incolpazione.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

Lanza Mauro, nella qualità, inibizione di anni 1 (uno); Procacci Pio Giuseppe, squalifica di 7 (sette) gare ufficiali; Camerino Francesco, inibizione di mesi 4 (quattro) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori ad esse partecipanti; Lovino Pasquale, inibizione di mesi 2 (due) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori ad esse partecipanti; Società ASD Sporting Fulgor, penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).

[75] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALIENDO ANTONIO (già dalla stagione sportiva 2015-2016 titolare attraverso la World Promotion Company S.A. di quote pari al 99,70% del capitale sociale della Modena FC Spa - dal 22.11.2016 Modena FC Srl - e per lo stesso periodo dapprima Presidente del consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza, e poi dal 22.11.2016 al 6.10.2017 amministratore unico e legale rappresentante p.t. della stessa Società), CALIENDO MARJA (già dalla stagione sportiva 2015 - 2016 amministratore delegato, dotato di poteri di rappresentanza, della Modena FC Spa fino al 22.11.2016), MATA CENA AMEDEO (dalla stagione sportiva 2015 - 2016 alla stagione sportiva 2017 - 2018 dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Modena FC Spa, dal 22.11.2016 Modena FC Srl), FORCINA ANGELO (dalla stagione sportiva 2015 - 2016 alla stagione sportiva 2017 - 2018 dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Modena FC Spa, dal 22.11.2016 Modena FC Srl - (nota n. 3038/575 pf17-18 GP/GC/blp del 28.9.2018).

Il fatto

Viene all'esame di questo Tribunale la vicenda relativa alla dichiarazione di fallimento della Società Modena FC Srl, di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 161 del 28 novembre 2017 e ai provvedimenti della Presidenza federale di revoca dell'affiliazione della Società (CU n. 102/A del 15.12.2017) nonché di svincolo d'autorità dei calciatori professionisti e giovani di serie in addestramento tecnico, tesserati per detta Società, reso in seguito all'esclusione di quest'ultima dal Campionato di Serie C stagione sportiva 2017/2018 (CU n. 91/A del 10.11.2017).

E' accaduto che nella stagione sportiva 2017/2018 la Società veniva iscritta al Campionato di Lega Pro; tuttavia, all'inizio del mese di agosto 2017 il Comune di Modena le revocava la concessione d'uso dello stadio a causa della morosità nel pagamento dei canoni; le prime gare interne della stagione venivano pertanto disputate presso altro impianto di giuoco, dal quale tuttavia la Società a metà ottobre 2017 veniva sfrattata; seguivano tre gare perse a tavolino e la mancata presenza in campo in una gara successiva; al che, la Società veniva esclusa dal campionato di appartenenza.

Nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, le ispezioni della Co.Vi.So.C. avevano evidenziato rilevanti criticità nell'assetto economico - finanziario dell'Ente; tali criticità, che emergevano dai verbali del Collegio Sindacale, si erano, tra l'altro, via via manifestate mediante, un crescente indebitamento, una costante tardività nella esecuzione dei

versamenti delle ritenute previdenziali sugli emolumenti dei dipendenti, una ricorrente incapacità di provvedere al pagamento di tributi di varia natura e di debiti verso i fornitori.

L'ultima delle dette ispezioni, avvenuta il 19 ottobre 2017 a poco più di un mese dalla dichiarazione di fallimento, aveva posto in risalto l'impossibilità della continuità aziendale, che non poteva esserci senza interventi tali da modificare la deficitaria situazione del patrimonio aziendale; interventi mai realizzati.

La documentazione ispettiva evidenziava in particolare che: l'ultima retribuzione corrisposta ai tesserati risultava quella del giugno 2017; le ritenute ed i contributi versati dalla Società erano fermi ad aprile 2017; la situazione contabile al 31 agosto 2017 mostrava l'esistenza di debiti tributari e nei confronti degli istituti di previdenza e sicurezza sociale per complessivi € 2.186.602,61; la contabilità della Società alla stessa data registrava una perdita d'esercizio pari a circa € 2.572.500,00, alla quale si affiancava un patrimonio netto negativo di circa € 2.450.000,00; nonostante un'operazione di ricapitalizzazione societaria, ottenuta soprattutto tramite il conferimento di una quota di partecipazione nella Società Finstars Srl, valutata € 3.262.000,00, il patrimonio netto della Società era rimasto negativo, come peraltro già accaduto in precedenza (gennaio 2017) attraverso altre operazioni finanziarie, eseguite da una Società di diritto lussemburghese denominata World Promotion Company S.A., tanto vero che le fidejussioni prodotte da detta Società estera venivano escusse da un istituto creditore della Società, la BPER Banca spa; in data 6 ottobre 2017, l'intero capitale sociale della Società, detenuto dall'ex amministratore sig. Antonio Caliendo, veniva trasferito alla Società Ital Slovakia Sro di diritto slovacco, riconducibile al nuovo amministratore unico della Società, a nome Aldo Taddeo, chiamato a ricoprire la carica proprio il 6 ottobre 2017; il 3 ottobre 2017, pochi giorni prima la cessione dell'intero capitale sociale, era stato presentato, ai sensi dell'art. 161 L.F., la richiesta di concordato preventivo che il Tribunale di Modena rigettava.

L'esposizione dei suddetti fatti si è resa necessaria per contestualizzare la situazione che ha portato alla dichiarazione di fallimento della Società, avvenuta dopo che la richiesta di concordato preventivo con riserva, presentato dalla Società, era stata respinta dal Tribunale di Modena.

La Co.Vi.So.C. concludeva il proprio rapporto evidenziando che la Società, a mezzo dei propri rappresentanti legali e consulenti, non aveva fornito alcun elemento da valutare positivamente nell'ottica di una continuità aziendale e che non era stato elaborato alcun piano societario che fosse finalizzato al superamento della situazione di dissesto economico, né tantomeno erano state formulate indicazioni circa eventuali impegni economici, suscettibili di consentire il superamento delle criticità.

Il deferimento

Nel periodo considerato (il biennio precedente la dichiarazione di fallimento), le cariche sociali - per quel che interessa l'odierno deferimento - erano state ricoperte dal sig. Antonio Caliendo (dalla stagione sportiva 2015 - 2016 titolare attraverso la World Promotion Company SA di quote pari al 99.70% del capitale sociale della Società; dal 22.11.2016 dapprima Presidente del C.d.A. con poteri di rappresentanza e poi e sino al 6.10.2017 amministratore unico e legale rappresentante della Società), dalla sig.ra Marja Caliendo (dalla stagione sportiva 2015/2016 e sino al 22.11.2016 amministratrice delegata della Società, con poteri di rappresentanza), dai

Sigg.ri Amedeo Matacena e Angelo Forcina (entrambi dalla stagione sportiva 2015/2016 alla stagione sportiva 2017/2018 dirigenti della Società, con poteri di rappresentanza).

A carico di dette persone viene configurata la responsabilità per avere determinato con il proprio comportamento, sotto il profilo strutturale, il dissesto della Società, provocandone la decozione e la conseguente dichiarazione di fallimento; sotto il profilo sportivo, la revoca dell'affiliazione.

Al sig. Antonio Caliendo, in quanto titolare della totalità delle quote sociali per un arco pressoché coincidente con il biennio che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento, viene addebitato il fatto di essere stato l'autore in prima persona di tutte le scelte societarie che hanno condotto la Società al fallimento e che si sono concretizzate nella mancanza dell'ordinaria diligenza riscontrata nella gestione della Società, nell'aver mancato di porre in essere i necessari interventi per il riequilibrio finanziario della Società, nell'aver provocato un aumento dei costi a fronte del consistente indebitamento, nell'essere stato negligente nell'adempimento degli obblighi previdenziali e tributari, per aver disatteso le puntuali segnalazioni e sollecitazioni del Collegio dei Revisori sulle criticità della Società, sia economiche che finanziarie.

Alla sig.ra Marja Caliendo, in quanto figura sovrapponibile a quella del padre sig. Antonio Caliendo, si è addebitato il fatto di non aver posto in essere la benché minima iniziativa volta a rendere la Società in grado di operare nel rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di corretta amministrazione, di non essersi altresì adoperata affinché la Società potesse far fronte agli obblighi di pagamento nei confronti dell'Erario e dei calciatori tesserati.

Ai sigg.ri Amedeo Matacena e Angelo Forcina, per quanto in posizione non parificabile a quella della famiglia Caliendo, la Procura addebita il fatto di essere venuti meno all'onere di porre in essere le azioni idonee ad assicurare la corretta gestione della Società, nel senso della regolare operatività e della solvibilità a mezzo delle risorse che le erano proprie.

Con atto del 28 settembre 2018, la Procura federale ha, pertanto, deferito a questo Tribunale i sigg.ri Antonio Caliendo, Marja Caliendo, Amedeo Matacena e Angelo Forcina, ai quali contesta la violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 CGS - FIGC in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 NOIF per essere venuti meno, nell'ambito delle vicende della Società Modena F.C. (prima spa e successivamente Srl) ai doveri di lealtà, probità e correttezza.

La memoria difensiva

I Sigg.ri Antonio Caliendo, Marja Caliendo, Angelo Forcina e Amedeo Matacena hanno fatto pervenire a questo Tribunale, in prossimità della riunione odierna, una memoria difensiva via e-mail, corredata da documentazione, con la quale chiedono in via principale la declaratoria di inammissibilità del deferimento per difetto di giurisdizione federale ed in via graduata il rigetto del deferimento ed il loro conseguente proscioglimento.

A mezzo di tale scritto, che si disvela nella narrativa formulato nell'esclusivo interesse del sig. Antonio Caliendo e non anche degli altri tre deferiti, il deducente sostiene nelle premesse che i responsabili del fallimento della Società sarebbero da individuarsi esclusivamente nel sig. Aldo Taddeo, di fatto l'ultimo amministratore unico della Società e nel Comune di Modena, il primo per aver disatteso gli impegni assunti nei confronti della Società provocandone il fallimento, il secondo per aver revocato, senza che ve ne fosse necessità, la Convenzione di

utilizzo dello stadio, così impedendo alla Società la disputa delle gare interne con la negativa ricaduta della perdita di incassi, che la Società, godendo del proprio impianto, avrebbe continuato a percepire.

Il deferito, sempre nei suoi scritti difensivi, eccepisce poi l'inammissibilità del deferimento per carenza di potere in capo alla Procura federale nonché difetto della potestà a giudicare di questo Tribunale, per essere egli non più tesserato FIGC al momento in cui veniva avviato il procedimento disciplinare da parte dell'Organo inquirente: momento, questo, nel quale si radicherebbe lo *jus postulandi* in capo alla Procura federale e la giurisdizione del giudice sportivo; deduce inoltre l'insussistenza, nei suoi confronti e degli altri deferiti, di responsabilità sanzionabili, motivando tra l'altro che, sotto la sua gestione, il Consiglio federale del 20 luglio 2017, a fronte del conferimento nella Società di un complesso edilizio di rilevante valore, realizzato attraverso la cessione delle quote della Finstars Srl, proprietaria del bene, egli stesso aveva favorito, su parere favorevole della Co.Vi.So.C., l'ottenimento della licenza nazionale per l'iscrizione al Campionato di Lega Pro, di fatto avvenuta, ciò a dimostrazione della solidità finanziaria della Società e della correttezza dell'operato dei suoi amministratori; deduce ancora che la Società non era stata adeguatamente supportata dal Comune, il quale avrebbe ostacolato una concreta trattativa di cessione della Società ad un imprenditore straniero che neppure era stato dal Sindaco ricevuto e che avrebbe revocato ingiustificatamente l'utilizzo dello stadio; aggiunge che, in ogni caso, fatto riferimento al momento della dichiarazione di fallimento l'esposizione debitoria della Società avrebbe comunque consentito la prosecuzione dell'attività sportiva in quanto le criticità non erano insanabili e che, rimaste inconcluse alcune trattative di cessione della Società, da ultimo la Società era stata totalmente ceduta al sig. Aldo Taddeo, titolare della Ital Slovakia sro, il quale aveva prospettato la possibilità del risanamento e che, di contro, non mantenendo gli impegni assunti all'atto della cessione, aveva deciso di rinunciare al concordato che già era stato presentato e di portare la Società al Fallimento.

La riunione

Prima dell'apertura del dibattimento, il Presidente rende edotto il rappresentante della Procura federale della esistenza di uno scritto difensivo a firma del sig. Caliendo pervenuto presso la segreteria del tribunale a ridosso immediato dell'odierna riunione e ignoto all'organo inquirente, a mezzo del quale il deferito chiede: a) il rinvio della odierna riunione, con sospensione dei termini, per asserita impossibilità a comparire per ragioni di salute; b) l'estensione del deferimento al sig. Aldo Taddeo e agli altri soggetti che avevano ricoperto cariche sociali, di cui non ne indica i nomi, sul presupposto che si tratterebbe di un caso di litisconsorzio necessario.

La Procura federale, presente nella persona del dr. Luca Scarpa, si oppone alla richiesta di rinvio ed chiede l'accoglimento del deferimento formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per il sig. Antonio Caliendo, inibizione di anni 5 (cinque); per i Sigg.ri Caliendo Marja, Matacena Amedeo e Forcina Angelo, inibizione di anni 3 (tre) per ciascuno dei tre deferiti.

Nessuno dei deferiti è comparso alla riunione.

La decisione

Va respinta l'istanza di rinvio presentata dal sig. Antonio Caliendo. Le condizioni di salute, asseritamente impeditive alla comparizione personale del deferito alla odierna riunione, non risultano provate. Nessuna documentazione medica è stata allegata all'istanza e la motivazione del rinvio s'appalesa del tutto generica. Un eventuale rinvio, non giustificato da obiettive esigenze, vanificherebbe l'effettività del procedimento disciplinare.

Neppure è suscettiva di positivo apprezzamento l'istanza di estensione del contraddittorio nei confronti del sig. Aldo Taddeo e di altre innominate persone che avrebbero ricoperto cariche sociali della Società, trattandosi di posizioni procedurali singole, scindibili, suscettive, dunque, di essere trattate anche disgiuntamente ai fini della loro rilevanza disciplinare.

L'istanza di rinvio, peraltro, risulta formulata dal solo sig. Antonio Caliendo e non anche dagli altri deferiti, sicché essa va dichiarata comunque inammissibile nei riguardi di costoro.

Deve essere altresì rigettata l'eccezione sollevata dal sig. Antonio Caliendo circa l'assenza di potere disciplinare in capo alla Procura federale e di difetto della potestà decisionale in capo al Tribunale.

Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvede motivi per cui discostarsi, non esiste "carezza di *potestas iudicandi* da parte degli organi di giustizia sportiva nei confronti di un soggetto non formalmente tesserato, là dove lo stesso abbia svolto attività rilevante per l'ordinamento sportivo, atteso che, con la norma contenuta nell'art. 1bis comma 5 CGS - FIGC, la FIGC ha reso valutabile dal punto di vista disciplinare, ad opera degli organi preposti all'esercizio di siffatta funzione, il comportamento di soggetti estranei all'ordinamento federale" (per tutte, Trib. Naz. Arb. Sport del 26.03.2012 n. 2677, in AA.VV. Codice di giustizia sportiva FIGC, 2016, 54 e ss.).

Il fatto che gli odierni deferiti, ed in particolare il sig. Antonio Caliendo (che si è definito "*soggetto storico dell'ordinamento sportivo*" (vedi memoria difensiva, pag. 6), abbiano svolto attività rilevante per l'ordinamento sportivo è circostanza certa, pacifica e incontestata agli atti del procedimento.

Nel merito il deferimento è fondato.

Dalla stessa memoria difensiva redatta a nome dei deferiti, ma riferibile quanto ai suoi contenuti al solo sig. Antonio Caliendo nonché dalla documentazione prodotta in una a detta memoria, si evince che la Società ha maturato le accertate criticità esattamente sotto la gestione dei deferiti.

Tanto si evince dalla stessa memoria dei deferiti in cui si legge che la presentazione al competente Tribunale di Modena della richiesta di ammissione della Società al concordato preventivo con continuità aziendale era finalizzata ad "*evitare di dover interrompere l'attività a causa di qualche iniziativa del ceto creditorio e in modo che, nel contempo, si potessero concludere le varie possibilità di vendita delle quote a soggetti che in passato e nell'attualità avevano manifestato interesse ad acquisire il pacchetto societario, rilanciandone l'attività*" (memoria pag. 12); la circostanza comprova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la Società non era più in grado di provvedere alla propria corretta gestione e che il concordato preventivo era finalizzato per l'appunto ad eludere eventuali contenziosi, che non si sarebbero potuti fronteggiare.

Quanto poi alle trattative di cessione, sono le stesse deduzioni dei deferiti (*rectius* del solo sig. Antonio Caliendo) che comprovano l'inaffidabilità dei contatti. Gli scritti difensivi comprovano, infatti, che nessuna delle due separate trattative, dispiegate ad iniziativa della Società, ebbero esito favorevole (memoria pagg. 12 e 13), mentre l'unica trattativa conclusasi (la Ital Slovakia sro del sig. Taddeo) ebbe esito fallimentare: *"i professionisti del sig. Taddeo (...), a seguito di una riunione tenuta anche con i legali di fiducia del Caliendo, rappresentarono infine di aver concordato con gli organi della procedura concorsuale di non voler più coltivare il ricorso per concordato e di portare la Società al fallimento"* (memoria pag. 13).

Particolare rilevanza assume, inoltre, la Delibera della Giunta comunale di Modena del 3 agosto 2017, allegata alla memoria difensiva (doc. n. 4), con la quale è stata disposta la *"Revoca della Concessione al Modena Football Club dello Stadio Braglia"*.

Occorre premettere, sul punto, che l'Istituto per il Credito sportivo, con nota datata 1° agosto 2017, inviata al Sindaco del Comune di Modena, al Servizio finanziario dello stesso Comune ed alla Società, evidenziava lo stato di inadempienza della compagine societaria rispetto alle obbligazioni dalla stessa assunte con ben quattro mutui; insolvenza che aveva comportato la decadenza della mutuataria dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 Cod. civ., con contestuale risoluzione dei contratti ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ.; il successivo testo della nota era del seguente tenore: *"il Comune di Modena, quale garante di quanto dovuto dal mutuatario ai sensi dei contratti di mutuo in oggetto, nei limiti della fideiussione rilasciata, è obbligato ad effettuare con valuta 27 settembre 2017, il pagamento dell'intera esposizione debitoria pari ad € 453.231,91 per il mutuo 25077, € 3.103.897,97 per il mutuo 26453, € 673.970,32 per il mutuo 29926, € 194.947,27 per il mutuo 27279"* (doc. 3 memoria difensiva).

"Pertanto (...) - proseguiva la nota - si invita il Comune di Modena a versare in data 27 settembre 2017 la somma complessiva di € 4.426.047,47, con la precisazione che in caso di ritardato pagamento oltre la predetta data saranno dovuti ulteriori interessi di mora maturandi".

La nota concludeva rappresentando che *"la Società mutuataria sarà segnalata in pari data del 27/09/2017 a sofferenza presso la Centrale rischi di Banca d'Italia"*.

La Giunta comunale della città di Modena, preso atto della nota dell'Istituto per il Credito Sportivo, rilevato che le fideiussioni erano state rilasciate a garanzia dei mutui finalizzati alla migliore gestione dello Stadio Braglia da parte della Società, constatato che nelle due ultime annate sportive 2015/2016 e 2016/2017 si erano verificate diverse mancanze in detta gestione, rilevate tramite contestazioni formali al gestore (*"e riguardanti in particolare: ritardi e mancati pagamenti delle rate semestrali dei diversi mutui accesi per gli oneri assunti (...) per l'adeguamento dello stadio e di cui il Comune di Modena risulta fideiussore; mancata sistemazione del tabellone segnapunti dello stadio; mancato pagamento imposta di pubblicità; non adeguatezza delle pulizie generali dello stadio; manutenzione inadeguata del manto erboso"*: virgolettato parte del testo della Delibera), procedeva, con atto dichiarato immediatamente eseguibile, alla revoca della concessione con conseguente assunzione della gestione diretta dello stadio "Braglia" per la stagione sportiva 2017/2018, dando mandato ai dirigenti competenti di adottare ogni atto e svolgere ogni azione opportuna e necessaria per

rendere operativa la revoca della concessione alla Società dello stadio, allo scopo di evitare l'ulteriore degrado della struttura e provvedendo alle relative manutenzioni anche in via d'urgenza.

Risulta, dunque, comprovato per tabulas che la Società non fosse più in grado di onorare i mutui (la richiamata nota dell'Istituto per il Credito Sportivo era stata, peraltro, preceduta da altre di identico tenore rimaste prive di riscontro da parte della società), né tanto meno di provvedere alla corretta gestione dell'impianto sportivo, avendo scaricato sul comune di Modena non solo il "peso" del pagamento delle fideiussioni bensì anche l'onere di intervento a proprie cure e spese per ripristinare lo stato di manutenzione dell'impianto; siffatta situazione si era manifestata per l'intero biennio precedente la dichiarazione di fallimento, ed ancor prima; inoltre essa era coincisa con la gestione degli attuali deferiti e, in particolare, con quella riferibile al sig. Antonio Caliendo.

Consegue a ciò, che i deferiti devono rispondere delle incolpazioni loro ascritte con il deferimento in esame.

L'impronta personale che il sig. Antonio Caliendo ha inteso dare alla memoria difensiva ed alla stessa istanza di rinvio ha finito per indebolire la posizione degli altri deferiti, che nella sostanza non hanno potuto introdurre elementi suscettibili di ricondurre le loro responsabilità entro limiti di minore rilevanza.

Dall'incarto del deferimento, da un lato risultano chiare e precise le qualifiche e le mansioni ricoperte ed espletate dai deferiti nel periodo di criticità; dall'altro s'appalesa altrettanto certa l'inesistenza di iniziative poste in essere dai medesimi per arginare (o tentare di arginare) l'inarrestabile declino della Società.

Il deferimento va, pertanto, accolto nei confronti di tutti i deferiti e, con esso, vanno inflitte le sanzioni richieste, ritenute congrue.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

al sig. Antonio Caliendo inibizione di anni 5 (cinque); ai Sigg.ri Caliendo Marja, Maticena Amedeo e Forcina Angelo, a ciascuno di loro, inibizione di anni 3 (tre).

[58] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LIPPOLIS MASSIMILIANO (Titolare di quote pari alla metà del capitale sociale della AS Martina 1947 Srl dal 27.5.2015 al 13.11.2015 e per lo stesso periodo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della stessa Società), TILIA LUCA (Titolare di quote pari alla metà del capitale sociale della AS Martina 1947 Srl dal 14.11.2015 al 20.6.2016 ed amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della stessa Società dal 14.11.2015 al 26.5.2016), DI BARTOLOMEO CATALDO (Amministratore unico e legale rappresentante della AS Martina 1947 Srl dal 27.5.2016 alla messa in liquidazione della stessa Società (18.7.2016), nonché titolare di quote sociali pari alla metà del capitale sociale della medesima compagine dal 21.6.2016 al 18.7.2016), BUONFRATE FABRIZIO (Amministratore di fatto della AS Martina 1947 Srl dalla stagione sportiva 2013 – 2014 alla stagione sportiva 2015 - 2016 della AS Martina Franca 1947 Srl, nonché dirigente

senza poteri di rappresentanza della stessa Società nelle stagioni sportive 2013 – 2014 e 2015 – 2016) - (nota n. 2519/477 pf17-18 GP/GC/blp del 14.9.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 14 Settembre 2018, il Procuratore federale aggiunto ed il Procuratore federale deferivano a questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

- l'avv. Lippolis Massimiliano, titolare di quote pari alla metà del capitale sociale della AS Martina 1947 Srl dal 27.05.2015 al 13.11.2015 e per lo stesso periodo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della stessa società, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per avere violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere determinato con il proprio comportamento una gestione anti – economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della società, determinando in tal modo la sua messa in liquidazione con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. con comunicati ufficiali n. 101/A del 22.12.2016 e n. 106/A del 24.01.2017;

- l'avv. Tilia Luca, titolare di quote pari alla metà del capitale sociale della AS Martina 1947 Srl dal 14.11.2015 al 20.06.2016 ed amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della stessa società dal 14.11.2015 al 26.05.2016, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per avere violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere determinato con il proprio comportamento una gestione anti – economica della Società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della società, determinando in tal modo la sua messa in liquidazione con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. con comunicati ufficiali n. 101/A del 22.12.2016 e n. 106/A del 24.01.2017;

- il sig. Di Bartolomeo Cataldo, amministratore unico e legale rappresentante della AS Martina 1947 Srl, dal 27.05.2016 alla messa in liquidazione della società (18.07.2016) nonché titolare di quote pari alla metà del capitale sociale dal 21.06.2016 al 18.07.2016, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per avere violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere determinato con il proprio comportamento una gestione anti – economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della società, determinando in tal modo la sua messa in liquidazione con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. con Comunicati Ufficiali n. 101/A del 22.12.2016 e n. 106/A del 24.01.2017;

- il sig. Buonfrate Fabrizio, amministratore di fatto della AS Martina 1947 Srl dalla stagione sportiva 2013 – 2014 alla stagione sportiva 2015 – 2016, nonché dirigente senza poteri di rappresentanza della stessa società nelle stagioni sportive 2013 – 2014 e 2015 – 2016, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per avere violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere determinato con il proprio comportamento una gestione

anti – economica della Società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della società, determinando in tal modo la sua messa in liquidazione con conseguente revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. con Comunicati Ufficiali n. 101/A del 22.12.2016 e n. 106/A del 24.01.2017.

Il procedimento

Si incardinava il procedimento disciplinare (n. 477/18) avente ad oggetto “Accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 21 delle NOIF ed eventuali ulteriori violazioni commesse in ordine al fallimento della Società AS Martina Franca 1947 Srl”.

Nel corso del procedimento veniva acquisita documentazione e venivano espletati numerosi atti di indagine. Vi erano numerose ispezioni tecnico - amministrative e veniva esaminata la contabilità della Società.

Il sig. Danilo Petrosino non riceveva notifica della comunicazione di conclusione delle indagini e, pertanto, veniva disposta la separazione della sua posizione.

All’esito della comunicazione di conclusione delle indagini, soltanto l’avv. Massimiliano Lippolis depositava, in data 18.04.2018, memoria.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale che ha formulato le seguenti richieste:

- mesi 18 (diciotto) di inibizione nei confronti del sig. Lippolis Massimiliano;
- anni 2 (due) di inibizione nei confronti del sig. Tilia Luca;
- mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del sig. Di Bartolomeo Cataldo;
- anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del sig. Buonfrate Fabrizio.

È altresì comparso personalmente il deferito Luca Tilia, che svolge difesa orale nel corso della quale sostiene che la sua partecipazione causale al dissesto economico dell’AS Martina Franca è stata di scarsa consistenza e, per tale motivo, chiede l’applicazione della sanzione minima nei propri confronti.

I motivi della decisione

L’Avv. Luca Tilia, unico dei deferiti a comparire dinanzi al Collegio, ha esposto al Collegio i passaggi che lo indussero ad assumere la partecipazione alla vita della società AS Martina Franca 1947 Srl.

Nella lunga trattazione orale dei fatti, egli ha riferito che il suo coinvolgimento ebbe origine da una travisata prospettazione dello stato di “salute” della società. Sostiene che, una volta avvedutosi della reale condizione finanziaria, egli era intervenuto personalmente per provvedere, ove possibile, alle necessità economiche societarie, sino a quando ritenne opportuno dismettere la carica e favorire il passaggio delle quote ad altro soggetto.

Il Collegio ha attentamente ascoltato le argomentazioni del deferito. Esso osserva, tuttavia, che nell’incedere della sua appassionata esposizione, l’interessato non ha fornito nessun puntuale riscontro a conforto delle riferite circostanze, avendo ommesso di produrre il benché minimo elemento di prova idoneo a supportare la tesi da lui patrocinata e confutare le risultanze dell’indagine istruttoria della Procura federale, questa invece congruamente supportata sul piano documentale.

Le dichiarazioni rese dal deferito hanno, sì, valenza meramente assertiva ma disvelano prospettazioni soggettive e autoreferenziali prive di riscontro fattuale, dunque un mero tentativo per allontanare da sé la responsabilità e scaricarla su altri soggetti.

Rileva di contro, a confutazione delle argomentazioni del deferito, la considerevole esposizione debitoria accumulatasi nel tempo, anche sotto la sua personale gestione, nonché la omessa assunzione di iniziative per recuperare i considerevoli crediti vantati dalla società.

Nel corso del procedimento è stata acquisita nutrita e rilevante documentazione comprovante fatti e responsabilità, che il Collegio reputa opportuno sinteticamente riportare:

- 1) visura storica camerale Società della AS Martina Franca 1947 Srl al momento dell'apertura del procedimento;
- 2) C.U. n. 101/A del 22.12.2016 della F.I.G.C. di revoca dell'affiliazione della Società della AS Martina Franca 1947 Srl;
- 3) C.U. n. 32/A del 21.07.2016 della F.I.G.C. di svincolo dei calciatori tesserati per la Società AS Martina Franca 1947 Srl;
- 4) estratto storico dal sistema informatico della F.I.G.C. della Società della AS Martina Franca 1947 Srl;
- 5) fogli censimento della Società AS Martina Franca 1947 Srl relativi alle stagioni sportive 2013 – 2014; 2014 – 2015, 2015 – 2016;
- 6) copia del bilancio ordinario di esercizio della Società AS Martina Franca 1947 Srl al 30 giugno 2014;
- 7) bilancio ordinario di esercizio della Società AS Martina Franca 1947 Srl al 30 giugno 2015;
- 8) C.U. n. 31/TFN del 03.11.2015 contenente provvedimento a carico della AS Martina Franca 1947 Srl per violazioni in materia gestionale ed economica;
- 9) C.U. n. 26/TFN del 24.10.2016 contenente provvedimento a carico della AS Martina Franca 1947 Srl per violazioni in materia gestionale ed economica;
- 10) C.U. n. 68/TFN del 23.03.2017 contenente provvedimento a carico della AS Martina Franca 1947 Srl per violazioni in materia gestionale ed economica;
- 11) C.U. n. 92/TFN del 19.01.2017 contenente provvedimento a carico della AS Martina Franca 1947 Srl per violazioni in materia gestionale ed economica;
- 12) C.U. n. 085/CFA del 21.12.2016 contenente provvedimento a carico della AS Martina Franca 1947 Srl per violazioni in materia gestionale ed economica;
- 13) C.U. n. 131/CFA del 18.05.2017 contenente provvedimento a carico della AS Martina Franca 1947 Srl per violazioni in materia gestionale ed economica;
- 14) C.U. n. 005/CFA del 03.07.2017 contenente provvedimento a carico della AS Martina Franca 1947 Srl per violazioni in materia gestionale ed economica;
- 15) C.U. n. 30/CFA del 25.08.2017 contenente provvedimento a carico della AS Martina Franca 1947 Srl per violazioni in materia gestionale ed economica;
- 16) C.U. n. 150/AA del 12.04.2017 contenente provvedimento di applicazione di accordo ex art. 32 sexies CGS a carico della AS Martina Franca 1947 Srl per violazioni in materia gestionale ed economica;
- 17) atti e documenti del procedimento n. 806 pf 14 – 15;

- 18) C.U. n. 69/TFN del 10.05.2016 contenente provvedimento a carico della AS Martina Franca 1947 Srl per violazioni in materia gestionale ed economica;
- 19) C.U. n. 120/CFA del 10.05.2016 contenente provvedimento a carico della AS Martina Franca 1947 Srl per violazioni in materia gestionale ed economica;
- 20) C.U. n. 027/CFA del 11.08.2016 contenente provvedimento a carico della AS Martina Franca 1947 Srl per violazioni in materia gestionale ed economica;
- 21) atti e documenti del procedimento n. 954 pf 14 – 15;
- 22) notizie stampa riguardanti la Società AS Martina Franca 1947 Srl;
- 23) C.U. n. 106/A della F.I.G.C. del 24.01.2017 di correzione del provvedimento di revoca dell'affiliazione della Società AS Martina Franca 1947 Srl;
- 24) visura storica camerale della Società AS Martina Franca 1947 Srl aggiornata all'11.01.2018;
- 25) visura ordinaria e storica camerale della Società Martina Marketing Srl aggiornata al 02.02.2018;
- 26) visura camerale dei soci e titolari di diritti su quote della Società Martina Marketing Srl;
- 27) visura camerale storica della Società AS Martina Franca 1947 Srl aggiornata all'02.02.2018;
- 28) copia del telegramma del 20.02.2018 di convocazione per audizione del liquidatore della AS Martina Franca 1947 Srl
- 29) verbale di mancata presentazione all'audizione del 23.02.2018 del liquidatore della copia del telegramma del 20.02.2018 di convocazione per audizione del liquidatore della AS Martina Franca 1947 Srl;
- 30) telegramma del 23.02.2018 di seconda convocazione per audizione del liquidatore della AS Martina Franca 1947 Srl;
- 31) copia verbale di sintesi di ispezione della CO.VI.SO.C. del 18.11.2014;
- 32) copia verbale di sintesi di ispezione della CO.VI.SO.C. del 24.02.2015;
- 33) copia verbale di sintesi di ispezione della CO.VI.SO.C. del 19.05.2015;
- 34) copia verbale di sintesi di ispezione della CO.VI.SO.C. del 25.02.2016;
- 35) copia verbale di sintesi di ispezione della CO.VI.SO.C. del 20.05.2016;
- 36) copia documentazione relativa all'ammissione della AS Martina Franca 1947 Srl al campionato per la stagione sportiva 2014 – 2015;
- 37) copia documentazione relativa alla AS Martina Franca 1947 Srl per la stagione sportiva 2014 – 2015;
- 38) copia documentazione relativa all'ammissione della AS Martina Franca 1947 Srl al campionato per la stagione sportiva 2015 – 2016;
- 39) copia documentazione relativa alla AS Martina Franca 1947 Srl per la stagione sportiva 2014 – 2015.

La disamina della suddetta documentazione consente di enucleare i fatti salienti della società, la gestione tenuta negli ultimi anni di attività, le vicissitudini della conduzione aziendale, le criticità della situazione economica e patrimoniale.

Elementi fattuali che comprovano sufficientemente la responsabilità dei deferiti per i fatti loro ascritti.

In particolare, dall'esame degli atti è emerso che la Società AS Martina Franca 1947 Srl è stata messa in liquidazione volontaria; il Presidente federale ha disposto lo svincolo d'autorità dei calciatori ed ha revocato l'affiliazione; la Società è stata oggetto di numerose ispezioni, che hanno abbracciato un lungo lasso di tempo, con esiti estremamente rilevanti e che di seguito si sintetizzano.

Ispezione tecnico – amministrativa del 18.11.2014.

È risultato che il conto crediti lega c/campionato presentava nel "budget" l'importo di Euro 216.554,52 laddove il valore a consuntivo al 30/06/2014 indicava un saldo attivo di appena 20.331,22. Tra il primo ed il secondo vi era, pertanto, una differenza di Euro 196.223,30.

Ispezione tecnico – amministrativa del 19.05.2015.

Sono emerse tre rateizzazioni per debiti tributari pregressi. Non è risultata versata l'Iva del 2014 per Euro 190.694,00. Non è risultato ancora incassato l'importo dello sponsor Progetti Grandi Opere Srl per Euro 200.000,00 oltre I.v.a.

Ispezione tecnico – amministrativa del 25.02.2016.

Gli ispettori hanno ricevuto l'assistenza del deferito sig. Fabrizio Buonfrate, il quale si è presentato nella veste di team manager della AS Martina Franca 1947 Srl. Tuttavia, tale suo ruolo appariva inconferente rispetto all'attività ispettiva in corso.

Va osservato che il sig. Fabrizio Buonfrate ricopriva nel contempo la carica di Amministratore Unico della Martina Marketing Srl. Tale Società aveva la gestione unica della cartellonistica dello stadio e, secondo la contabilità della stessa Società AS Martina Franca 1947 Srl, risultava essere una delle sue principali debentrici.

Dalla disamina della contabilità sono emersi "crediti per fatture da emettere", per contratti di sponsorizzazione, proprio nei confronti della predetta Martina Marketing Srl (con Amministratore Unico il deferito sig. Fabrizio Buonfrate) per euro 36.764,00 (s.s. 2012-2013) ed euro 184.824,00 (s.s. 2013-2014).

Dalla contabilità sono, altresì, emersi consistenti crediti nei confronti della Progetti Grandi Opere Srl per euro 180.000,00 (s.s.2014 – 2015).

Gli ispettori hanno potuto rilevare che tale situazione non risultava essersi modificata rispetto alla situazione antecedente, cioè rispetto ai dati esistenti alla data 30.09.2015.

Tutto ciò ha destato forti perplessità in ordine alle reali possibilità di incasso di tali crediti.

Va soggiunto che, tra i "crediti diversi" ne risultava uno di euro 36.540,00 verso la società fallita ASI Srl di improbabile riscossione, ed emergevano crediti per complessivi euro 30.700,00 per prelevamenti "arbitrari" (a dire dei presenti all'ispezione) fatti da un socio e da un ex socio.

Risultavano, inoltre, quattro rateizzazioni per debiti tributari e la decadenza dalla rateizzazione dell'IRAP 2012 per il mancato versamento di due rate consecutive.

La Società, pertanto, risultava ricadere nelle previsioni dell'art. 2482 – ter c.c., siccome le perdite accumulate al 30.06.2015 avevano eroso completamente il capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale.

Le ulteriori perdite accumulate al 31.12.2015 facevano emergere un patrimonio netto provvisorio ulteriormente negativo per Euro 209.008,20.

Ispezione tecnico – amministrativa del 20.05.2016.

Dall'ispezione risultavano debiti tributari ammontanti ad euro 700.000,00, di cui 363.000,00 oggetto di 4 rateizzazioni (per due rateizzazioni vi era stata la decadenza per il mancato versamento di alcune rate).

Emergeva, inoltre, che la "semestrale" al 31.12.2015 era stata approvata con una perdita di euro 157.311,00, che unita alle perdite degli esercizi precedenti evidenziano un patrimonio netto negativo di Euro 149.055,00. Si configurava, così, la fattispecie di cui all'art. 2482 - ter c.c. "Riduzione del capitale al disotto del minimo legale".

Tale fattispecie risultava persistere per la situazione patrimoniale alla data del 31.03.2016, con una perdita di euro 194.687,00.

Dalle ispezioni emergeva, così, che nei periodi antecedenti alla messa in liquidazione le appostazioni di bilancio relative a crediti costituivano poste che venivano inserite nelle scritture contabili reiteratamente nel tempo, senza che gli amministratori svolgessero alcuna attività per il recupero del credito, nonostante vi fosse una situazione economica patrimoniale della Società estremamente precaria, a tal punto da non poter assicurare il pagamento dei debiti tributari, nemmeno di quelli rateizzati.

Vi è, quindi, una responsabilità degli amministratori della Società per una cattiva gestione economica e finanziaria che ha portato al dissesto economico, patrimoniale e finanziario e che ha condotto addirittura alla messa in liquidazione della Società, avendo la stessa maturato (nelle s.s. precedenti a quella 2017/2018) una forte esposizione debitoria, un patrimonio netto negativo e delle costanti perdite di esercizio.

Non risulta che gli amministratori abbiano adottato misure idonee al conseguimento di un equilibrio patrimoniale, economico e finanziario, essendosi limitati a porre in essere interventi rivolti alla sopravvivenza della Società.

Neppure gli amministratori si sono attivati per la riscossione degli ingenti crediti per i contratti di sponsorizzazione, limitandosi ad inserirli nelle poste attive, senza verificare la effettiva realizzabilità degli stessi.

Dalla documentazione acquisita è risultato, inoltre, che i deferiti tutti si sono succeduti nell'amministrazione della Società.

Particolarmente rilevante è la posizione del deferito sig. Fabrizio Buonfrate, che ha ricoperto contemporaneamente la veste di team manager della AS Martina Franca 1947 Srl e di amministratore unico della Martina Marketing Srl (la quale aveva la gestione unica della cartellonistica dello stadio e risultava essere una delle principali debentrici della stessa AS Martina Franca 1947 Srl). Il deferito ha partecipato all'attività ispettiva ed è stato inizialmente tesserato come dirigente, successivamente ha ricoperto i ruoli di team manager e di "Procuratore speciale".

Come sopra anticipato, all'esito della comunicazione di conclusione delle indagini soltanto l'avv. Massimiliano Lippolis ha depositato in data 19.04.2018 una memoria dalla quale, però, il Collegio non trae elementi in grado di far venire meno la rilevanza disciplinare degli atti e comportamenti contestati. Il deferito ha evidenziato nella sua memoria di avere rilevato il 50% delle quote il 27.05.2015 e di essere divenuto rappresentante legale nel successivo mese di luglio; riferisce di avere ceduto le quote all'avv. Tilia in data 14.11.2015 dimettendosi dalla carica di legale rappresentante. Nella sua memoria (v. pag. 2), egli ribadisce di avere provveduto a

pagare gli stipendi ed i contributi e che “le eventuali irregolarità contestate sono state commesse negli anni precedenti alla gestione del sottoscritto e probabilmente anche nel periodo successivo”.

Risulta, dunque, per tabulas il comportamento omissivo disciplinarmente rilevante del sig. Lippolis, per non avere egli posto in essere, nel corso della propria gestione, iniziative idonee ad evitare, o tentare di evitare, il dissesto della Società se non di evitarlo.

In conclusione, per quanto sin qui argomentato, i deferimenti sono meritevoli di accoglimento. In dispositivo le sanzioni ritenute congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 18 (diciotto) di inibizione nei confronti del sig. Lippolis Massimiliano;
- anni 2 (due) di inibizione nei confronti del sig. Tilia Luca;
- mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del sig. Di Bartolomeo Cataldo;
- anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del sig. Buonfrate Fabrizio.

[64] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SACCONI DAVIDE (Presidente e legale rappresentante della Società FCD Novese Calcio Femminile), SOCIETÀ FCD NOVESE CALCIO FEMMINILE - (nota n. 2425/1234 pf17-18 GP/AA/mg del 12.9.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 12 settembre 2018 il Procuratore federale Aggiunto ed il Procuratore federale deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- a) Sacconi Davide, Presidente e legale rappresentante della FCD Novese Calcio Femminile, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici De Chirico Chiara, Sansebastiano Costanza e Sancin Federica per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale;
- la Società FCD Novese Calcio Femminile, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

L’istruttoria

Il procedimento prendeva l’avvio con la segnalazione (prot. 294 del 16 aprile 2018) del Dipartimento Calcio Femminile rivolta alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ed alla Procura federale.

Il dipartimento Calcio femminile segnalava il mancato deposito degli accordi economici da parte di alcune società.

A seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, il dott. Davide Sacconi, presidente e legale rappresentante della società FCD Novese Calcio Femminile, inviava a mezzo pec alla Procura federale una comunicazione nella quale dichiarava di non avere fatto firmare gli accordi economici alle tre calciatrici De Chirico Chiara, Sansebastiano

Costanza e Sancin Federica in quanto le tre giocatrici “non hanno svolto attività presso la Società”. Precisava, altresì:

- per la Sancin Federica: “non ha mai svolto un allenamento”;
- per la De Chirico Chiara: “non ha mai svolto un allenamento”;
- per la Sansebastiano Costanza: “in prestito alla Società FC Borghetto Barbera”.

Per quanto riguarda le calciatrici De Chirico Chiara e Sancin Federica la Procura federale, nell’atto di deferimento, ha osservato che le stesse calciatrici, indicate dalla Società FCD Novese Calcio Femminile come calciatrici non partecipanti al Campionato Nazionale di Calcio a 11, a seguito di apposita verifica sull’anagrafe federale AS400 “risultano regolarmente tesserate nella s.s. 2017-2018 dalla suddetta Società con il codice 24 Dipartimento Calcio Femminile, corrispondente ai Campionati Nazionali Femminili di calcio a 11”.

Per quanto riguarda, invece, la calciatrice Sansebastiano Costanza la Procura federale, nell’atto di deferimento, ha osservato che la stessa, a seguito di apposita verifica sull’anagrafe federale AS400, “risulta regolarmente tesserata nella s.s. 2017-2018 dalla suddetta società con il codice 24 Dipartimento Calcio Femminile, corrispondente ai Campionati Nazionali Femminili di calcio a 11 sino al 15/12/17, data in cui la calciatrice risulta essere stata ceduta in prestito alla Società FC Borghetto Barbera”.

La Procura federale ha poi evidenziato che nell’ambito del procedimento erano stati acquisiti vari documenti costituenti fonti di prova e, precisamente, oltre alla sopra richiamata “nota-segnalazione” del 16 aprile 2018 del Dipartimento Calcio Femminile, anche il foglio di censimento ss. ss. 2017/2018 della FCD Novese Calcio Femminile e le stampate AS400 del tesseramento s.s. 2017/2018 delle calciatrici De Chirico Chiara, Sansebastiano Costanza e Sancin Federica.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, che ha formulato le seguenti richieste:

- mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti del Presidente e legale rappresentante della FCD Novese Calcio Femminile Dott. Saccone Davide;
- euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda nei confronti della Società FCD Novese Calcio Femminile.

Nessuno é comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Come sopra esposto, alla Società FCD Novese Calcio Femminile viene contestato di non aver provveduto al deposito degli accordi economici sottoscritti con le calciatrici De Chirico Chiara, Sansebastiano Costanza e Sancin Federica per la stagione sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale.

Il mancato deposito dei detti accordi economici da parte della Società FCD Novese Calcio Femminile è un dato acclarato.

Lo stesso presidente, Davide Saccone, a seguito della comunicazione della conclusione delle indagini, non ha smentito il fatto costituente l’inadempimento segnalato.

Egli, invece, ha tentato di giustificarlo invocando il mancato svolgimento di attività da parte delle tre calciatrici.

Tale circostanza, tuttavia, non trova conforto nella documentazione in atti e all'esito del suo approfondito esame.

Dalla verifica sull'anagrafe federale AS400 è emerso, per tabulas, che le calciatrici De Chirico Chiara e Sancin Federica risultavano regolarmente tesserate nella s.s. 2017-2018 dalla FCD Novese Calcio Femminile con il codice 24 Dipartimento Calcio Femminile, corrispondente ai Campionati Nazionali Femminili di calcio a 11.

Trova riscontro documentale anche la circostanza per cui la calciatrice Sansebastiano Costanza è risultata tesserata con la Società FCD Novese Calcio Femminile sino al 15/12/2017 (data in cui la calciatrice risulta essere stata ceduta in prestito alla Società FC Borghetto Barbera).

Va soggiunto, che l'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, la cui violazione è ascritta ai deferiti, fa riferimento ai calciatori e calciatrici "tesserati" e prevede ed impone che costoro sottoscrivano accordi economici da depositarsi ritualmente.

Il Collegio ritiene, pertanto, che i deferimenti siano fondati alla stregua della versata documentazione e delle risultanze probatorie in atti.

In dispositivo le sanzioni ritenute congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti del Dott. Davide Saccone, Presidente e legale rappresentante della Società FCD Novese Calcio Femminile;
- l'ammenda pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) nei confronti della Società FCD Novese Calcio Femminile.

(127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BERGAVI RAFFAELE (titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al 22/09/2014), TRAMONTO NUNZIO (titolare del 64% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl in Liquidazione), GRAGNANIELLO SALVATORE (titolare del 36% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl), MOXEDANO EDUARDO (Socio di maggioranza, titolare del 90% del capitale sociale, nonché consigliere sino al 23/05/2013 della Società Neapolis Srl) - (nota n. 5331/1109 pf16-17 GP/GC/blp del 18.12.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 18 dicembre 2017 il Procuratore federale Aggiunto ed il Procuratore federale deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il sig. Raffaele Bergavi, titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al 22/09/2014, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per avere determinato con il proprio comportamento una gestione anti – economica della Società fino a comportarne il dissesto ed il conseguente fallimento e di non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo la mancata iscrizione al

campionato di Serie D per la stagione 2015/2016 con conseguente ulteriore pregiudizio economico e svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivo suo fallimento;

- Il sig. Eduardo Moxedano, socio di maggioranza, titolare del 90% del capitale sociale, nonché consigliere sino al 23/05/2013 della Società Neapolis Srl, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per avere determinato con il proprio comportamento una gestione anti - economica della Società fino a comportarne una evidente situazione di decozione della stessa omettendo, altresì, di porre in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società contribuendo in tal modo al successivo fallimento;

- Il sig. Salvatore Gragnaniello, titolare del 36% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl in liquidazione, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Neapolis Srl in quanto subentrato nella stessa e ben consapevole della gravità della situazione economico - finanziaria e della necessità di rapido reperimento di ingenti risorse finanziarie, conclamate dalla contabilità societaria, ha del tutto omissso di assumere iniziative atte a consentire il riequilibrio economico e finanziario, oltre che di apportarvi risorse finanziarie adeguate alle impellenti necessità aziendali, determinando in tal modo la mancata iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2015/16 con conseguente ulteriore pregiudizio economico e svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivo suo fallimento nonché per la violazione dell'art. 37, comma 1, delle NOIF per non avere comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti, la propria carica sociale nella Società Neapolis Srl in Liquidazione;

- Il sig. Tramonto Nunzio, titolare del 64% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl in liquidazione per la violazione dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Neapolis Srl in Liquidazione in quanto subentrato nella stessa e ben consapevole della gravità della situazione economico - finanziaria e della necessità di rapido reperimento di ingenti risorse finanziarie, conclamate dalla contabilità societaria, ha del tutto omissso di assumere iniziative atte a consentire il riequilibrio economico e finanziario, oltre che di apportarvi risorse finanziarie adeguate alle impellenti necessità aziendali, determinando in tal modo la mancata iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2015/16 con conseguente ulteriore pregiudizio economico e svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivo suo fallimento nonché per la violazione dell'art. 37, comma 1, delle NOIF per non avere comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti, la propria carica sociale nella Società Neapolis Srl in Liquidazione.

Il procedimento

Si incardinava il procedimento disciplinare (n. 1109pf16-17) avente ad oggetto "Fallimento della Società Neapolis Srl: accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 21 delle NOIF ed eventuali ulteriori violazioni disciplinari connesse".

Nel corso del procedimento veniva acquisita documentazione e venivano espletati numerosi atti di indagine.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, che ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- anni 3 (tre) di inibizione nei confronti del sig. Raffaele Bergavi;
- anni 2 (due) di inibizione nei confronti del sig. Eduardo Moxedano;
- anni 1 (uno) di inibizione nei confronti del sig. Salvatore Gragnaniello;
- anni 1 (uno) di inibizione nei confronti del sig. Tramonto Nunzio.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

In via preliminare, il collegio rileva che nei riguardi dei deferiti Nunzio Tramonto ed Eduardo Moxedano non si è perfezionata la notifica dell'atto di convocazione all'odierna riunione, ciò nonostante i numerosi, reiterati tentativi effettuati dalla segreteria e che hanno comportato per le posizioni dei deferiti ben tre rinvii (22 Febbraio 2018, 21 Giugno 2018, 4 Ottobre 2018).

Nel corso del procedimento è stata acquisita nutrita e rilevante documentazione che di seguito si riporta:

- 1) lettera d'incarico della procura federale del 12 maggio 2017 ed allegati (n. 12577/1109 pf 16-17GP/GC/ag);
- 2) concessione proroga d'indagine n. 3852 della Procura Generale dello Sport;
- 3) richiesta del 04/07/2017 di Proroga d'indagine alla Procura Generale dello Sport;
- 4) visura camerale della Società Neapolis Srl estratti dal registro Imprese Telematico;
- 5) relazione fallimentare ex art. 33 L.F. con tutti gli allegati in essa richiamati;
- 6) richiesta atti alla LND per le stagioni sportive 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015;
- 7) Foglio di censimento della Neapolis Srl della stagione sportiva 2012 – 2013;
- 8) Foglio di censimento della Neapolis Srl della stagione sportiva 2013 – 2014;
- 9) Foglio di censimento della Neapolis Srl della stagione sportiva 2014 – 2015;
- 10) richiesta atti al Curatore del Fallimento della Neapolis Srl n. 339 del 15/12/16;
- 11) sentenza di fallimento n. 339 del 15/12/16 del Tribunale di Napoli;
- 12) C.U. 156/A del 08/05/2017 del Presidente federale F.I.G.C.
- 13) C.U. n. 7 del 16/07/2015 del Dipartimento Interregionale.

La sopra detta documentazione ha consentito di ripercorrere le vicende della Società negli ultimi anni di attività, facendo emergere le criticità della gestione nonché della situazione economica e patrimoniale della compagine.

Le difficoltà finanziarie risultano essersi manifestate alla chiusura dell'esercizio 2012/2013 (con la gestione del socio di maggioranza sig. Eduardo Moxedano), con una grave perdita pari ad euro 238.942,00.

Nonostante il passaggio societario ai nuovi soci Bergavi e Mango, è continuato il *trend* negativo, sicché a chiusura dell'esercizio 2013/2014 risultava una perdita ulteriore di euro 226.799,00.

Già al momento del passaggio della proprietà ai predetti Bergavi e Mango emergeva l'obiettivo necessità di una ricapitalizzazione o di un importante intervento finanziario da parte dei soci.

Emblematica, a tal proposito, la cessione del pacchetto azionario da parte del sig. Moxedano ai signori Bergavi e Mango in data 24/05/2013 per euro 1.200,00 e la successiva cessione (il

05.06.2015) da parte degli stessi ai signori Tramontano Nunzio e Gragnaniello Salvatore per euro 700,00.

Dalla disamina dei bilanci risultava una perdita complessiva di euro 522.688,00 così ripartita: al 30/06/2012 di euro 56.947,00 – al 30/06/2013 di euro 238.942,00 – al 30/06/2014 di euro 226.799,00.

Il liquidatore sig. Tramonto Ferdinando, in ragione di ciò, aveva invitato i soci in data, 30/09/2015, a porre in essere ogni azione utile a ricoprire le perdite accertate con i bilanci ed approvate in assemblea.

Le perdite di esercizio apparivano collegate ad una struttura dei costi assolutamente sproporzionata rispetto ai ricavi, anche tenuto conto della partecipazione della società al campionato interregionale di Serie D.

Il tentativo posto in essere dai soci Signori Tramonto Nunzio e Gragnaniello Salvatore di porre in liquidazione la Società trasformandola in Società non a scopo di lucro non sortì gli positivi sperati.

Il liquidatore chiariva al curatore fallimentare che nel giugno 2015, con la consapevolezza della situazione debitoria, era stata rilevata la Società con l'intento di iniziare una attività di scuola calcio allo scopo di appianare la situazione debitoria.

Ad istanza dell'Equitalia Servizi di riscossione Spa, per un credito erariale, il Tribunale di Napoli – Sezione Fallimentare, con la sentenza n. 352/2016, dichiarava il fallimento (n. 339/2016) della Neapolis Srl in liquidazione, successivamente FC Neapolis ASD.

Il curatore fallimentare rilevava, altresì, l'esistenza di debiti tributari per euro 605.432,00, di crediti tributari per euro 6.574,00, crediti verso clienti per euro 21.508,00, crediti vari per euro 8.492,00

Emergeva anche, in esito alle ispezioni, che negli ultimi due anni di vita della Società la sua gestione era stata improntata a sostenere spese oltre le capacità reali.

Il Collegio ritiene che la documentazione in atti sia idonea a far emergere le responsabilità ascritte ai deferiti. Tanto, in ragione delle specifiche cariche e competenze rivestite dai deferiti nel corso delle rispettive gestioni, segnatamente nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento.

Dalla versata documentazione è emerso che i deferiti, con il loro comportamento anche omissivo, hanno contribuito alla cattiva gestione della Società. L'analisi dei bilanci ha evidenziato come fosse evidente lo squilibrio patrimoniale e la tensione finanziaria della Società, con la conseguente difficoltà ad onorare i debiti assunti in particolare nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Lo stato di decozione è stato, pertanto, sempre evidente nel corso dei periodi sopra indicati.

Nulla è stato fatto di reale o concreto per evitare le conseguenze alle quali è stata abbandonata la società.

Per quanto sopra esposto, i deferimenti s'appalesano fondati e vanno pertanto accolti.

In dispositivo, le sanzioni ritenute congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento nei confronti dei Signori Eduardo Moxedano e Nunzio Tramonto.

In accoglimento del deferimento irroga le seguenti sanzioni:

- anni 3 (tre) di inibizione nei confronti del sig. Raffaele Bergavi;
- anni 1 (uno) di inibizione nei confronti del sig. Salvatore Gragnaniello.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Publicato in Roma il 6 dicembre 2018.

Il Segretario federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente federale
Gabriele Gravina